

**CODICE DISCIPLINARE
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE**

Integrato con le modifiche e aggiunte apportate agli articoli da 55 a 55 septies D.Lgs. n. 165/2001 dal D.Lgs. n. 150/2009

CCNL 11 APRILE 2008 – ARTICOLO 3, COMMI 1, 2 E 3

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
 - d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
 - f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DISCIPLINARI
Rimprovero verbale Rimprovero scritto Multa di importo pari a 4 ore di retribuzione	Articolo 3, comma 4, CCNL 11/4/2008	a) inosservanza delle disposizioni di servizio b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300 f) sostituito da articolo 55 quater, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001

SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DISCIPLINARI
<p>Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni</p>	<p>Articolo 3, comma 5, CCNL 11/4/2008</p>	<p>a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa</p> <p>b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4</p> <p>c) arbitrario abbandono del servizio; in tale ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi</p> <p>d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori</p> <p>e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio</p> <p>f) sostituito da articolo 55 bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>g) comportamenti non reiterati minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi</p> <p>h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi</p> <p>i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970</p> <p>j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona, purché non reiterati</p> <p>k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in assenza di condanna dell'Ente al risarcimento del danno</p> <p>l) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 165/2001</p>

SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DISCIPLINARI
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi	Articolo 3, comma 6, CCNL 11/4/2008	<p>a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità</p> <p>b) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati</p> <p>d) sostituito da articolo 55 quater, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>e) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona, purché non reiterati</p> <p>g) chi avalli, aiuti o permetta comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o la manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi</p> <p>h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti</p> <p>i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, purché non ne sia derivata condanna al risarcimento per l'Ente</p>

SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DISCIPLINARI
Licenziamento con preavviso	Articolo 3, comma 7, CCNL 11/4/2008	<p>a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a)</p> <p>b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c)</p> <p>c) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>d) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera b, 2° periodo, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>e) sostituito da articolo 55 quater, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>f) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>g) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 165/2001</p>

Segue Licenziamento con preavviso	<p>Articolo 3, comma 7, CCNL 11/4/2008</p> <p>Articolo 55 quater, comma 1, lettera b, 1° periodo, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>Articolo 55 quater, comma 1, lettera b, 2° periodo</p> <p>Articolo 55 quater, comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>Articolo 55 quater, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità</p> <p>i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro</p> <p>j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'Ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti</p> <p>k) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni</p> <p>l) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Ente nel caso di assenza ingiustificata</p> <p>m) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio</p> <p>n) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Ente formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta a reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione</p>
SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DISCIPLINARI
Licenziamento senza preavviso	Articolo 3, comma 8, CCNL 11/4/2008	<p>a) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>b) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>c) condanna passata in giudicato:</p> <p>1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a)</p>

<p>Segue Licenziamento senza preavviso</p>	<p>Articolo 3, comma 8, CCNL 11/4/2008</p> <p>Articolo 55 quater, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>Articolo 55 quater, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>Articolo 55 quater, comma 1, lettera e, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>Articolo 55 quater, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000</p> <p>2. per gravi delitti commessi in servizio</p> <p>3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97</p> <p>d) sostituito da articolo 55 quater, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 165/2001</p> <p>e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità</p> <p>f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro</p> <p>g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari</p> <p>h) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia</p> <p>i) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera</p> <p>j) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui</p> <p>k) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro</p>
--	--	--

NUOVE SANZIONI introdotte dalle modifiche al D.Lgs. n. 165/2001 apportate dal D.Lgs. n. 150/2009

SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DISCIPLINARI
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato ad altro dipendente nel procedimento disciplinare connesso, fino ad un massimo di 15 giorni	Articolo 55 bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001	Lavoratore dipendente appartenente allo stesso Ente dell'incolpato o a diverso Ente che, essendo a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare	Articolo 55 sexies, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001	Lavoratore dipendente che abbia violato degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamenti, dal CCNL o dal contratto individuale, da atti e provvedimenti dell'Ente o dai codici di comportamento, che abbiano comportato condanna dell'Ente al risarcimento del danno derivante dalla violazione
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di 3 mesi	Articolo 55 sexies, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare, dovuti a omissione o ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazione sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate a carico di soggetti non aventi qualifica dirigenziale
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità della omissione, fino ad un massimo di 3 mesi	Articolo 55 sexies, comma 3, e articolo 55 septies, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001	Responsabile di struttura che omette la cura dell'osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni sui controlli sulle assenze, al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche
Collocamento in disponibilità e rideterminazione delle mansioni e della categoria ai fini dell'eventuale ricollocamento	Articolo 55 sexies, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001	Grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'Ente, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale

**CODICE DISCIPLINARE
PER IL PERSONALE DIRIGENTE**

SANZIONI introdotte dalle modifiche al D.Lgs. n. 165/2001 apportate dal D.Lgs. n. 150/2009

SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DISCIPLINARI
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato ad altro dipendente nel procedimento disciplinare connesso, fino ad un massimo di 15 giorni	Articolo 55 bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001	Dirigente appartenente allo stesso Ente dell'incolpato o a diverso Ente che, essendo a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita (o alla gravità della omissione), fino ad un massimo di 3 mesi e mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione	Articolo 55 sexies, comma 3, articolo 55 septies, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001	Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare, dovuti a omissione o ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazione sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate a carico del Dirigente Dirigente della struttura nonché Dirigente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, che omettono la cura dell'osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni sui controlli sulle assenze, al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche